



**Sintetica analisi del
DECRETO LEGGE n. 112/2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147/2008 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25
giugno 2008.**

Il Consiglio dei ministri del 18.06.2008 ha approvato il decreto legge n. 112/2008 sulle “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

SOMMARIO

- Art. 15** – Costo dei libri scolastici
- Art. 16** – Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
- Art. 18** – Reclutamento del personale delle società pubbliche.
- Art. 19** – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
- Art. 21** – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
- Art. 23** - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
- Art. 24** – Taglia leggi.
- Art. 26** – Taglia enti
- Art. 27** – Taglia-carta
- Art. 29** – Trattamento dei dati personali.
- Art. 32** – Strumenti di pagamento
- Art. 36** – Class action
- Art. 39** – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
- Art. 40** – Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali
- Art. 41** – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
- Art. 46** – Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
- Art. 47** – Controllo su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
- Art. 48** – Risparmio energetico.
- Art. 49** – Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
- Art. 60** – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
- Art. 66** – Turn Over
- Art. 67** - Norme in materia di contrattazione integrativa
- Art. 68** – Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture
- Art. 69** – Progressione economica per docenti e ricercatori
- Art. 70** – Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
- Art. 71** – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 72** – personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
- Art. 73** – Part-time

Art. 15 – Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
 - a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
 - b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
 - c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. **Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

La norma al comma 1 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, i competenti organi scolastici individueranno, preferibilmente, i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, *online*.

Il comma 2 dispone che, al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità degli strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, entro tre anni a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 i libri per il primo ciclo e la scuola superiore saranno prodotti nelle versioni a stampa, *online*, miste. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni *online* scaricabili da internet o mista.

Il terzo comma prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno stabilite le caratteristiche tecniche dei libri cartacei, quelle tecnologiche dei testi nelle versioni *online* e mista, i prezzi dei singoli libri e i tetti di spesa annui.

Risulta di particolare rilievo il comma 4 in base al quale le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi precedenti, dando, pertanto, preferenza ai testi che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

Art. 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, **le Università pubbliche** possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Il comma 1 prevede che le Università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

Il comma 2 prevede che le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università e ad esse, con decreto dell'Agenzia del Demanio, è trasferita la proprietà dei beni immobili di proprietà universitaria.

Ai sensi del terzo comma gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

Ai sensi dei commi successivi:

- le fondazioni universitarie sono enti non commerciali, non è ammessa la distribuzione di utili e gli eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle medesime, sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle fondazioni
- i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e deducibili dal reddito del soggetto erogante.
Gli onorari notarili degli atti di donazione sono ridotti del 90% (comma 5);
- contestualmente alla delibera di trasformazione devono essere adottati statuto e regolamenti amministrativi e contabili della fondazione, nella quale può essere previsto l'ingresso di soggetti pubblici o privati (comma 6);
- le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e

- degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (comma 7);
- le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo in esame (comma 8);
 - il bilancio viene redatto annualmente e resta fermo il sistema di finanziamento pubblico (comma 9);
 - la vigilanza compete al Ministero dell'Istruzione, di concerto con quello dell'Economia (comma 10);
 - il controllo spetta alla Corte dei Conti ai sensi della L.259/58 (comma 11);
 - in caso di gravi violazioni di legge nella gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, è prevista la nomina di un Commissario straordinario da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (comma 12);
 - per il personale amministrativo delle fondazioni universitarie, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma (comma 13);
 - alle fondazioni universitarie si applicano tutte le disposizioni in vigore per le università statali in quanto compatibili con la norma in esame e con la natura privatistica delle fondazioni medesime (comma 14).

Art. 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche.

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. **Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo** adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

La norma prevede che, a decorrere dal 60esimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le società che gestiscono servizi pubblici locali *a totale partecipazione pubblica* adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/01 che disciplina il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

E' poi previsto, al secondo comma, che le *altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo* adottino, con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Sono escluse dall'ambito della norma le società quotate su mercati regolamentati.

Art. 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le **pensioni dirette di anzianità** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le **pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata** rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6,

della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
 - b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che dal 1 gennaio 2009 i redditi da lavoro autonomo e dipendente saranno totalmente cumulabili con le pensioni di anzianità conseguite nel sistema retributivo.

È previsto, inoltre, il riordino della disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo; è riconosciuta, quindi, l'integrale cumulabilità del trattamento di pensione anticipata, conseguito ai sensi dell'art. 1, commi 6, 7, L. 243/2004, anche nel sistema contributivo.

Il comma 2 conseguentemente abroga l'art. 1, commi 21 e 22, L. 335/1995 che disponeva in materia di cumulabilità della pensione conseguita nel sistema contributivo.

La possibilità di cumulo riguarda, in entrambe le fattispecie, solo la pensione diretta.

Il comma 3, infine, ribadisce l'efficacia dell'art. 4, D.P.R. 758/1965, che dispone il divieto di cumulo dei trattamenti derivanti da servizi resi alle dipendenze di una serie di enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni, ecc.) qualora il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Art. 21 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del **decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368**, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

La norma integra il D.lgs. 368/2001 sul contratto di lavoro a tempo determinato e, in particolare, introduce:

- la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche se le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro;
- la facoltà che i contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possano prevedere discipline ad hoc
- in deroga alla legge – sia in relazione alla trasformazione automatica del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato dopo 36 mesi sia in relazione al regime di precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuova assunzione.

Gli effetti delle modifiche sopraindicate verranno verificate dopo due anni in tavoli congiunti ed il Parlamento entro tre mesi deciderà se confermarle.

Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «, **compresi i dottorati di ricerca**».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro **con le Università** e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
 - b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
 - c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Il comma 3 della disposizione in esame modifica l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) ampliando l'ambito di applicazione della norma.

Tale norma prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione in cui è compreso, per effetto della modifica, il dottorato di ricerca.

Il comma 4 modifica poi l'art. 50 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) disponendo che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa a convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Art. 24 Taglia leggi.

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.

La norma prevede che, dal 60esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (25/06/2008) del decreto in esame, sono o restano abrogate le norme indicate nell'allegato A (All.2). Di seguito sono elencate le disposizioni contenute nell'allegato A che, ad una prima lettura, possono interessare le università.

Atto n. 129	Atto n.1753	Atto n.2715	Atto n.3097
Atto n.458	Atto n. 1754	Atto n.2722	Atto n.3150
Atto n.745	Atto n.1835	Atto n.2735	Atto n. 3198
Atto n.753	Atto n.1989	Atto n.2742	Atto n. 3259
Atto n.757	Atto n.2098	Atto n.2750	Atto n.3274
Atto n.835	Atto n.2145	Atto n.2760	Atto n. 3285
Atto n.881	Atto n.2300	Atto n.2820	Atto n.3413
Atto n.903	Atto n.2447	Atto n. 2834	Atto n. 3422
Atto n.931	Atto n. 2468	Atto n.2905	Atto n.3446
Atto n.994	Atto n.2496	Atto n.2907	Atto n.3450
Atto n.1080	Atto n.2593	Atto n.2915	Atto n.3461
Atto n.1235	Atto n.2594	Atto n.2987	Atto n.3505
Atto n.1246	Atto n.2595	Atto n.3016	Atto n. 3507
Atto n.1247	Atto n.2605	Atto n.3030	Atto n. 3510
Atto n.1686	Atto n. 2606	Atto n.3049	Atto n.3535

Art. 26 – Taglia enti

1. Gli **enti pubblici non economici** con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti: «Ente italiano montagna Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare».

4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

La norma dispone la soppressione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, di tutti gli enti pubblici non economici con meno di 50 persone in organico e di tutti gli altri enti già individuati dall'art. 2 comma 636 della L.244/07, allegato A, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione da emanarsi nei prossimi 40 giorni. Sono, inoltre, soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica maggiore di 50 persone che, al 31 dicembre 2008, non sono stati confermati, riordinati, o trasformati dalle rispettive amministrazioni.

Art. 27 – Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

Dal 1.01.2009 la spesa per la stampa delle relazioni e delle altre pubblicazioni delle amministrazioni pubbliche deve essere ridotta del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007. La Gazzetta Ufficiale, inoltre, a decorrere dal 1.01.2009, non sarà più diffusa in versione cartacea: a tutti i soggetti in

possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali sarà distribuita solo la versione telematica con rideterminazione del costo degli abbonamenti.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali.

1. All'articolo 34 del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato; 2) la o le finalità del trattamento; 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; 6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

La norma in esame:

- aggiunge il comma 1 bis all'art. 34 del D.Lgs. 196/03 prevedendo una semplificazione degli adempimenti per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e come unico dato sensibile lo stato di salute dei dipendenti, senza indicazione della diagnosi. Talew prima previsione non sembra riguardare le università che sicuramente trattano anche altre tipologie di dati sensibili. Per tali soggetti l'obbligo di tenere un aggiornato documento programmatico per la sicurezza (di cui all'art. 34 comma 1 lettera g) e di cui al punto 19 dell'allegato B al Codice della Privacy) è sostituito dall'autocertificazione relativa al trattamento del citato dato in osservanza alle misure di sicurezza dettate dal codice della privacy;
- prevede, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'adozione, con decreto ministeriale, di modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza. Se il decreto non verrà adottato entro tale termine, l'obbligo di redigere il documento programmatico per la sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno sarà sostituito, per tutti i soggetti, dall'autocertificazione;
- viene, infine, riscritto l'art. 38 del Codice della Privacy che disciplina le modalità di notificazione del trattamento. Viene prevista, quale unica modalità di notifica, la trasmissione dell'apposito modello attraverso il sito del Garante, il quale provvederà ad aggiornarne il contenuto inserendo le informazioni tassativamente elencate nel nuovo articolo 38.

Art. 32 – Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
 - b) l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Il comma 1 del presente articolo apporta modifiche all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 che disciplina le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare la soglia di 5.000 € fissata nel D.Lgs. 231/2007 per i pagamenti in contanti, per gli assegni trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, in vigore dal 30 aprile 2008 è elevata a 12.500 €. Viene, poi, eliminato l'obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante.

Il comma 2 ribadisce quanto previsto dall'art. 66, comma 7 D.Lgs. 231/2007, vale a dire la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di modificare con proprio decreto i suddetti limiti di importo.

Il comma 3, infine, abroga le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'art. 35 D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, che prevedevano per i professionisti:

- l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per la riscossione delle somme e l'effettuazione delle spese nell'esercizio dell'attività;
- il limite ai pagamenti in contanti che, a regime dal 1 luglio 2009, non potevano essere pari o superiori a 100 €

Art. 36 – Class action

Anche al fine di individuare e coordinare specifici **strumenti di tutela risarcitoria collettiva**, anche in forma specifica nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, all'articolo 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorso centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».

L'articolo prevede che le norme in materia di azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, istituita dall'art. 2, commi 445-449, L. 244/2007, entrino in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (1 gennaio 2008) e ciò, come esplicitato nell'articolo in esame, al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono soppressi**, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
- a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
 - b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
 - c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
 - e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
 - g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
 - h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
 - i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
 - j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
 - l) **la legge 17 ottobre 2007, n. 188;**
 - m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
 - n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

Il comma 10 del presente articolo sopprime una serie di provvedimenti, tra i quali, alla lettera l), la legge 17 ottobre 2007 n. 188, che fissava per il lavoratore l'obbligo, a pena di nullità, di comunicare *online* al Ministero del Lavoro le proprie dimissioni volontarie. Conseguentemente, dal 25 giugno – data di entrata in vigore del D.L. 112 – viene meno l'obbligo di comunicazione prescritto dalla citata legge che riguardava una vasta tipologia di rapporti di lavoro, anche con le pubbliche amministrazioni, sia di tipo subordinato che autonomo.

Art. 40 – Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della **legge 12 marzo 1999, n. 68**, è sostituito dal seguente: «6. I **datori di lavoro pubblici** e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Il comma 2 del presente articolo riscrive l'art. 4-bis, comma 2, L. 181/2000 in materia di modalità di assunzione e adempimenti successivi. In particolare, prima della modifica apportata dal D.L. in commento, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici erano tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. 152/1997 concernente le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Il nuovo art. 2 prevede, invece, che i datori di lavoro privati e pubblici – quindi non solo quelli economici come in precedenza – sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, convertito con L. 608/1996 (comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti). In tal modo si adempie anche alla

predetta comunicazione di cui al D.Lgs. 152/1997. Inoltre, l'obbligo di cui alla disposizione novellata si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Si rileva, altresì, che la disposizione in commento non si applica al personale di cui all'art. 3, D.Lgs. 165/2001, che comprende, tra gli altri, i professori e i ricercatori universitari.

Il comma 4 riscrive l'art. 9, comma 6, L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". In particolare, con la modifica, viene innanzitutto prevista la sola modalità telematica per l'invio alle autorità competenti del prospetto informativo dal quale risulta il numero complessivo dei dipendenti e il numero dei posti disponibili per i disabili. Viene, altresì, disposto che se non vi sono cambiamenti rispetto all'anno precedente non occorre reinviare il prospetto. Infine, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie saranno definiti il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati.

Il comma 5 modifica l'articolo 17, L. 68/1999 in modo tale che le imprese, sia pubbliche che private, che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.

Art. 41 – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del **decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66** dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio.».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il presente articolo detta alcune precisazioni in materia di lavoro. Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. 66/2003 che dà attuazione a direttive comunitarie su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro tra cui:

- le attività connesse al regime di reperibilità non interrompono il riposo giornaliero (11 ore ogni 24);
- le 24 ore consecutive di riposo obbligatorio ogni 7 giorni sono calcolate come media in un periodo al massimo di 14 giorni;
- la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle norme sull'orario di lavoro solo in assenza di accordi a livello nazionale;
- vengono ritoccate le sanzioni irrogate a chi viola le norme sull'orario di lavoro.

Art. 46 – Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione.

1. Il **comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo».

La norma interviene nuovamente a modificare l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01. In particolare:

- è previsto che gli incarichi individuali possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

- è introdotto il chiarimento per cui si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti all'albo o ordini o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l'accertamento della maturata esperienza nel settore;
- sono confermati i presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico: a) oggetto della prestazione corrispondente alle competenze dell'amministrazione conferente e, da oggi, *“coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima”*; b) impossibilità di utilizzo di risorse interne; c) prestazione temporanea e altamente qualificata; d) determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso;
- è introdotta la previsione secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per i dirigenti che hanno stipulato i contratti.

Art. 47 – Controllo su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

La norma, introduce il comma 16 bis all'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica possa verificare il rispetto della normativa sulla incompatibilità in materia di cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei dipendenti pubblici. Per tali accertamenti il Dipartimento può stipulare apposite convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collaborando con il MEF.

Art. 48 – Risparmio energetico.

1. Le **pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

La norma prevede, per i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), tra cui, ai sensi del citato Codice, sono ricomprese anche le Università, l'obbligo di fornirsi di combustibile di riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o, comunque, a prezzi inferiori o uguali rispetto a quelli praticati dalla stessa Consip

Art. 49 – Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in

applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

Viene nuovamente riscritto l'art. 36 del D.Lgs. 165/01, in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, già modificato nell'ultima legge finanziaria per il 2008. In particolare il nuovo art.36:

- conferma il principio generale secondo cui, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- prevede, invece, nuovamente, la possibilità per le p.a. di avvalersi, per esigenze temporanee ed eccezionali, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Rinvia nuovamente alla contrattazione collettiva nazionale per la disciplina della materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (alla quale non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni dirigenziali);
- prevede che, al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettino principi di imparzialità e trasparenza e non possano ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
- dispone l'obbligo di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili;
- ribadisce che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che violano tali disposizioni sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del decreto in esame che rinvia al D.Lgs. 368/01 e, conseguentemente, al sistema sanzionatorio in esso previsto con riferimento alle sanzioni pecuniarie ed amministrative per l'inosservanza del principio di non discriminazione dei lavoratori. Delle violazioni al contesto normativo si terrà inoltre conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La norma così riscritta ritorna ad una precedente formulazione aprendo sulle “forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa” anche per periodi superiori a tre mesi pur ponendo limiti per l’utilizzo dello stesso lavoratore con più tipologie contrattuali; limite applicabile ove si versi in fattispecie di utilizzo discrezionale del lavoratore. Discrezionalità che non ricorre ove si sia in presenza di una procedura concorsuale pubblica.

Richiama la valenza dei CCNL per la disciplina dei contratti a tempo determinato, di formazione e lavoro e altri rapporti formativi.

Non è più richiamato il comma 11 dell’art. 36 come riscritto dalla Finanziaria 2008 in cui erano previste delle deroghe economiche per i contratti i cui oneri gravavano su fondi esterni. In ambito di tetti economici, tuttavia, per le Università, deve richiamarsi l’art. 1 commi 188 e 187 della L.266/05 (Finanziaria 2006) come modificato, quest’ultimo, dall’art. 3 comma 80 della Finanziaria 2008.

Le Università, quindi,:

- possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico del FFO (comma 188 della Finanziaria 2006);
- possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003 (comma 187 della Finanziaria 2006 come modificato, dall’art. 3 comma 80 della Finanziaria 2008).

Art. 60 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le **dotazioni finanziarie**, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono **ridotte** per gli importi indicati nell’elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono **escluse** le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del **fondo ordinario delle università**; delle **risorse destinate alla ricerca**; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. E’ consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono espone le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all’articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l’esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell’obiettivo di pervenire al consolidamento dell’articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere

finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese è coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

La norma prevede, per il triennio 2009-2011, riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero nella misura indicata nell'elenco 1 allegato. E' importante rilevare che il comma 2 esclude da tali riduzioni le dotazioni di spesa del fondo ordinario delle università e delle risorse destinate alla ricerca.

Art. 66 – Turn Over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a **rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale** in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.».
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del **personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del **personale delle università**. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il **fondo per il finanziamento ordinario delle università**, è **ridotta** di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

Il primo comma prevede che le amministrazioni citate nella norma, tra cui le Università, provvedono entro il 31.12.2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, riduzione delle dotazioni organiche e contenimento delle assunzioni contenute nella manovra in esame che riguarda il periodo 2009-2012. La disposizione riguardante le Università è il comma 13 nel quale è stabilito che:

- per il **triennio 2009-2011**, fermo restando il limite del 90% del FFO, gli Atenei, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Oltre alla limitazione di spesa è introdotto un secondo limite in quanto *“in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente”*. Tale disposizione si applica a tutto il personale delle università e, quindi, al personale tecnico amministrativo, ai docenti ed ai ricercatori per i quali opera, poi, anche il richiamo previsto nel comma 11 ovviamente con riferimento all'applicazione delle limitazioni economiche e numeriche per le assunzioni di cui ai commi 7 e 9.

- In tale limitazione è compreso, per il 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I limiti non si applicano, invece, al personale appartenente alle categorie protette.
- Per l'anno 2012 le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
- In relazione alle citate previsioni il FFO è, infine, ridotto di:
 - 63,5 milioni di euro per il 2009;
 - 190 milioni di euro per il 2010;
 - 316 milioni di euro per il 2011;
 - 417 milioni di euro per il 2012;
 - 455 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Si rileva, infine, che il comma 14 disciplina un trattamento di favore per gli enti di ricerca richiamando la disposizione di cui all'art. 1 comma 643 della L.296/06 (finanziaria 2007), Sembra, infatti, per essi, confermate le procedure in vigore al 1.01.2008 e che, per il triennio 2010-2012, le assunzioni avvengono nei limiti dell'80% della spesa complessiva e del 100% del turn over.

Art. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziati di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.
4. I **commi 2 e 3**, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle **amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il **comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266** è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative

contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. **All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, **le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla **Corte dei Conti**, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

La norma dispone il contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa in attesa del riordino della materia del trattamento accessorio. In particolare vengono disapplicate per l'anno

2009 le norme che prevedono assegnazioni di risorse aggiuntive al Fondo contrattuale e a decorrere dal 2010 una riduzione di tali risorse del 20% ed una loro utilizzazione con nuovi criteri di premialità.

Per le università anche opera sia la disapplicazione, per il 2009, delle norme, ove ve ne siano, che prevedono assegnazioni dirette al Fondo per il trattamento accessorio sia la riduzione delle stesse del 20% dal 2010.

Ugualmente sulle università incide la modifica dell'art. 1 comma 189 della L.266/05 (Finanziaria 2006) che aggrava la previsione della finanziaria in quanto dispone che il fondo per la contrattazione integrativa sia, dal 2009, ridotto del 10% e che i risparmi di spesa siano versati allo stato.

La norma in esame modifica poi l'art. 47 del D.Lgs. 165/01 in materia di procedimento di contrattazione collettiva. In particolare:

- la certificazione non positiva della Corte dei Conti ha carattere impeditivo;
- vengono, conseguentemente, riaperte dal Presidente dell'Aran le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo che sarà sottoposta a nuova certificazione;
- ove siano oggetto di certificazione non positiva singole clausole la sottoscrizione è consentita e tali clausole sono inefficaci;
- è previsto che in caso di inerzia nell'espressione del parere sull'ipotesi di accordo da parte del Comitato di Settore e del Consiglio dei Ministri tale parere (decorsi 15 giorni) si intende reso favorevolmente così consentendo alla stessa di proseguire il suo iter;
- al comma 8 è disposto l'invio di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa alla Corte dei Conti. A tal fine il modello di rilevazione già richiesto sarà integrato per accertare oltre il rispetto di vincoli finanziari anche l'applicazione di criteri di premialità nell'erogazione del trattamento economico e di selettività con riferimento alle progressioni economiche;
- le amministrazioni devono pubblicare sul loro sito web accessibile a tutti la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
- il non rispetto delle citate disposizioni comporta, in aggiunta alle sanzioni di blocco dei finanziamenti a carico del bilancio dello stato di cui all'art. 60 comma 2 del D.Lgs. 165/01, anche il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. L'organo di controllo interno vigila sull'applicazione delle disposizioni in esame.

Art. 68 – Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei

trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

La norma è stata introdotta per attuare il comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In particolare l'art. 29 aveva previsto, per le amministrazioni statali e pubbliche, una riduzione di spesa per organi collegiali e altri organismi anche monocratici pari al 30% della spesa sostenuta nel 2005. Per realizzare tale risparmio era disposto il riordino di tali organismi ed era stata delegata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alle amministrazioni di settore interessate, la valutazione dell'utilità dell'organismo con sua conseguente proroga. La citata norma non si applicava agli organismi di direzione, amministrazione e controllo.

L'articolo in esame detta puntuali disposizioni inerenti gli organismi esclusi dalla possibilità di proroga ed è, inoltre, previsto che la proroga sia concessa per un periodo non superiore a due anni.

E' poi precisato che la riduzione di spesa di cui al comma 1 del citato articolo 29, riferita all'anno 2006, si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge Bersani.

Sono, infine, soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

Art. 69 – Progressione economica per docenti e ricercatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti

periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.

2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

La norma prevede che, a decorrere dal 1.01.2009, la progressione economica degli stipendi per il personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 e, quindi, per quanto concerne le università, per docenti e ricercatori, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1.01.2009 e ferme restando le misure percentuali in vigore.

La norma prevede poi il versamento al bilancio dello Stato delle economie di spesa derivanti dall'applicazione di tale norma da parte degli Atenei. E', infatti, stabilito che, in relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il MIUR, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il MEF, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

Art. 70 – Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma prevede che, a decorrere dal 1.01.2009, alle infermità per causa di servizio riconosciute ai dipendenti pubblici non si potranno più sommare altri trattamenti economici previsti da norme di legge o accordi. Resta fermo il diritto all'equo indennizzo.

Art. 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

La disposizione in esame prevede una sistema sanzionatorio di carattere economico sulle assenze per malattia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. In particolare:

- nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso o continuativo e di ogni altro trattamento accessorio.
- Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
- Per le amministrazioni diverse da quelle statali, i risparmi derivanti dall'applicazione del suddetto comma concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
- Se l'assenza per malattia si protrae oltre i 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza si giustifica solo con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
- E' previsto il controllo, in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno.
- Sono ampliate le fasce di reperibilità vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, festivi e non lavorativi compresi.
- Sono introdotte alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti ed in particolare è previsto che la contrattazione collettiva dovrà definire una quantificazione esclusivamente ad ore delle assenze.
- le assenze dal servizio - ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, paternità, per permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per dipendenti portatori di handicap grave - non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
- le disposizioni dell'articolo in esame non possono essere derogate dai contratti o accordi collettivi.

Art. 72 – personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, **le Università**, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere **esonero dal servizio** nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

La norma prevede che:

- per il triennio 2009-2011 il personale dipendente di alcune amministrazioni pubbliche tra cui le Università può chiedere l'esonero dal servizio con cinque anni di anticipo rispetto alla data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta presentata dal dipendente non è revocabile e deve essere presentata, entro il 1 marzo di ogni anno, a condizione che entro l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità richiesto.

- L' amministrazione può accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali e dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione, razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
- Il dipendente, durante il periodo di esonero dal servizio riceve il 50% del salario che sale al 70% qualora svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato (debitamente documentata e certificata), mentre al momento del collocamento a riposo riceverà la pensione che avrebbe avuto se fosse rimasto in servizio.
- Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni di lavoro, che non arrechino pregiudizio all'amministrazione di appartenenza, e siano rese dal dipendente come lavoro autonomo o collaborazione e consulenze a favore di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/01 o società e consorzi dalle stesse partecipati.
- Le amministrazioni di appartenenza, in base ai risparmi ottenuti in forza del collocamento in posizione di esonero dal servizio possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio e del Ministro dell'economia e finanze, "rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate in tale anno."
- Viene riformulata la disposizione dell'art. 16 del D.lgs 503/1992, riguardante il biennio di permanenza in servizio dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici. Tale periodo non più è automaticamente riconosciuto; la richiesta del dipendente - da presentare dai 24 ai 12 mesi prima il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dall'ordinamento - viene valutata dall'ente che ha facoltà di accoglierla in base alle esigenze organizzative e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Sono previste poi disposizioni transitorie in merito al biennio di permanenza ed in particolare:

- sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli disposti entro il 30/12/2008;
- vengono riconsiderati i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza 1/01/2009;
- decadono e i dipendenti interessati devono ripresentare una nuova istanza, i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza 1/01/2010;
- è prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 di risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. E' inoltre previsto che tale disposizione non si applica ai professori universitari.

Art. 73 – Part-time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
- b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;
- c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
- d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
- b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
- c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

L'articolo in esame modifica la disciplina del part time nel pubblico impiego ed in particolare l'art.1, commi 58 e 59, della L. 662/1996 (finanziaria 1997) prevedendo che:

- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto soggettivo del dipendente ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione effettuata in relazione alle esigenze dei servizi;
- l'amministrazione, in particolare, può negare la trasformazione qualora dalla stessa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta al dipendente, derivi un pregiudizio alla funzionalità dell'ente (pregiudizio che non deve più essere grave come, invece, era richiesto dalla precedente formulazione del comma 58);
- il 70% dei risparmi di spesa derivanti dalle trasformazioni del rapporto di lavoro (ferma la percentuale del 30% che costituisce economia di bilancio) e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per tali finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

ALLEGATI

Allegato n. 1 : Testo del D.L.112/2008

Allegato n. 2: Allegato A al D.L. 112/2008

Allegato n. 3: Stralcio degli elenchi n. 1 e 2 allegati al D.L. 112/2008

Allegato n. 4: Allegato B al D.L. 112/2008